REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare gli articoli 103 *nonies*, 127, lettera c) e 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell'articolo 103 *quater* di detto regolamento, i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono comprendere misure di prevenzione e gestione delle crisi dei mercati degli ortofrutticoli.

(2) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 ([2]) della Commissione, nell'allegato XI di detto regolamento sono riportati i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dei prodotti corrispondenti. È opportuno che tali importi siano fissati in modo da evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato e garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

(3) Al fine di garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi, è opportuno aumentare i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli i cui livelli di sostegno sono particolarmente bassi rispetto ai prezzi medi al produttore nell'Unione. È questo il caso di pomodori, uva, albicocche, pere, melanzane e meloni. Inoltre, onde evitare di compensare eccessivamente i ritiri dei pomodori a basso prezzo destinati alla trasformazione, è opportuno introdurre un importo differenziato per i pomodori prodotti fra il 1º giugno e il 31 ottobre, ossia il periodo durante il quale è consentito ritirare i pomodori destinati alla trasformazione.

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(4) Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati ai sensi dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, è opportuno fissare per tale destinazione un massimale di sostegno superiore alle altre, nel caso in cui la differenza fra il prezzo medio al produttore nell'Unione e gli attuali livelli di sostegno massimo lo consenta senza creare uno sbocco alternativo per i prodotti rispetto all'immissione sul mercato. È questo il caso di cavolfiori, pomodori, mele, uva, albicocche, pere, melanzane, meloni, cocomeri, clementine e limoni.

(5) Al fine di agevolare la distribuzione dei prodotti ritirati da parte di organizzazioni e istituzioni caritative, è opportuno che queste abbiano unicamente l'obbligo di tenere la contabilità finanziaria dell'operazione in questione se hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione dalle autorità competenti dello Stato membro per richiedere un contributo simbolico al destinatario finale. È opportuno estendere la possibilità di chiedere tale contributo anche al caso dei prodotti freschi.

(6) Al fine di tenere in considerazione le esperienze passate nell'applicazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno chiarire le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta nonché le situazioni in cui è possibile applicare le misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta. Inoltre, al fine di allineare le diverse misure di prevenzione e gestione delle crisi e incrementarne l'efficacia, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento do esecuzione (UE) n. 543/2011 al fine di includere un'analisi di mercato obbligatoria nella prima notifica di ciascun'operazione di raccolta verde prevista.

(7) Al fine di reagire a un'improvvisa situazione di crisi, è necessario che la raccolta verde e la mancata raccolta siano possibili per gli ortofrutticoli aventi un periodo di raccolta più lungo, anche se la raccolta normale è già iniziata o la produzione commerciale è già stata prelevata dalla superficie in questione, subordinatamente alle restrizioni decise dagli Stati membri. In questi casi è necessario compensare solo la produzione raccolta nelle sei settimane seguenti l'operazione. Poiché le piante ortofrutticole aventi un periodo di raccolta più lungo spesso portano contemporaneamente frutti maturi e acerbi, è opportuno applicare una deroga alla norma generale contraria all'applicazione di misure di raccolta verde e di mancata raccolta per lo stesso prodotto e la stessa superficie in un dato anno.